

Webinar gratuito:

**“ANTIDUMPING, SALVAGUARDIE E
ANTISOVVENZIONI: COME FUNZIONANO LE
MISURE COMMERCIALI DELLA UE E PERCHE’
INTERESSANO LE IMPRESE”**

Avv. Sara Armella

22 settembre 2026

Nell'incontro di oggi

- 1 Introduzione: le fonti del diritto doganale
- 2 Brevi cenni: cosa sono i tributi doganali?
- 3 Le misure di salvaguardia
- 4 I dazi antidumping
- 5 Le misure antisovvenzione

Introduzione: le fonti del diritto doganale

Fonti del diritto doganale a livello internazionale

Fonti internazionali WTO	Accordo WTO del 1994 e vari Accordi di settore	Accordi che hanno dato origine al diritto doganale internazionale, riducendo le tariffe doganali e regolamentando il commercio globale
	Trade Facilitation Agreement (TFA)	Semplificazione e coordinamento delle procedure doganali, diritti degli operatori e cooperazione tra autorità doganali dei Paesi WTO
Fonti internazionali WCO	Convenzione di Kyoto	Controlli doganali selettivi, coordinamento dei regimi, compliance degli operatori
	Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci (c.d. Convenzione SA)	Classificazione uniforme delle merci a livello internazionale

Fonti del diritto doganale a livello europeo

Di diretta applicazione in Italia

Fonti europee	Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, CDU)	Direttamente applicabile in tutti i Paesi UE, armonizza le procedure doganali, garantendo un'applicazione uniforme delle regole doganali
	Regolamento delegato (Reg. UE 2446/2015, RD) e di esecuzione (Reg. UE 2447/2015, RD)	Implementano le disposizioni del CDU in materia di sdoganamento, tariffe e controlli doganali

Il nuovo codice doganale europeo è stato approvato in via definitiva il 16 settembre 2026

Fonti del diritto nazionale

In applicazione della **Legge delega 9 agosto 2023, n. 111**

Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141
in vigore dal 4 ottobre 2024

«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione»
DNC

- Adeguamento delle norme nazionali a quelle europee
- Aggiornamento e riscrittura dell'intera normativa doganale nazionale, sia dal punto di vista procedurale che sanzionatorio

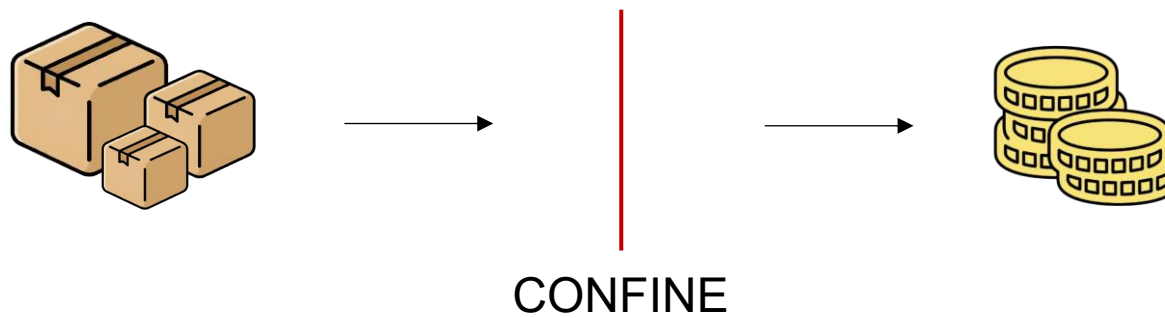


Brevi cenni: cosa sono i tributi doganali?

La tassazione doganale

La tassazione doganale è la più antica forma di imposizione ed è da sempre caratterizzata da un elemento universale: **essere associata all'attraversamento di una linea di confine**, rappresentando una manifestazione di **sovranità di uno Stato** (o di un'unione doganale, come l'UE)

I diritti doganali conservano il tratto caratterizzante di essere una forma di imposizione strettamente connessa con il **profilo "territoriale"**



Gli elementi della tassazione doganale



Trasporto



Confini



Onere economico

Questi sono i tre elementi che caratterizzano tributi molto distanti tra loro, nel tempo e nello spazio

Una **definizione ampia** di fiscalità doganale ricomprende sia **tutti i tributi** che lo Stato ha il potere di esigere, in forza di una **legge**, in rapporto a **operazioni doganali** che, più in generale, gli **oneri** di **qualunque natura** imposti o comunque **connessi** con **l'importazione o l'esportazione**
(art. I, Accordo GATT 1994)

In cosa possono consistere i tributi doganali?

Gli oneri doganali possono essere rappresentati da:



IMPOSTE

che non prevedono una controprestazione pubblica

TASSE

dovute a fronte del servizio specifico reso all'operatore doganale dall'amministrazione

Tariffa doganale comune

Nel sistema dell'Unione europea, gli oneri doganali trovano una disciplina unitaria nella

Tariffa doganale comune

Costituisce il parametro normativo attraverso cui vengono **determinati i dazi** e le **altre imposizioni** applicabili alle **merci importate** da Paesi terzi (extra-UE)



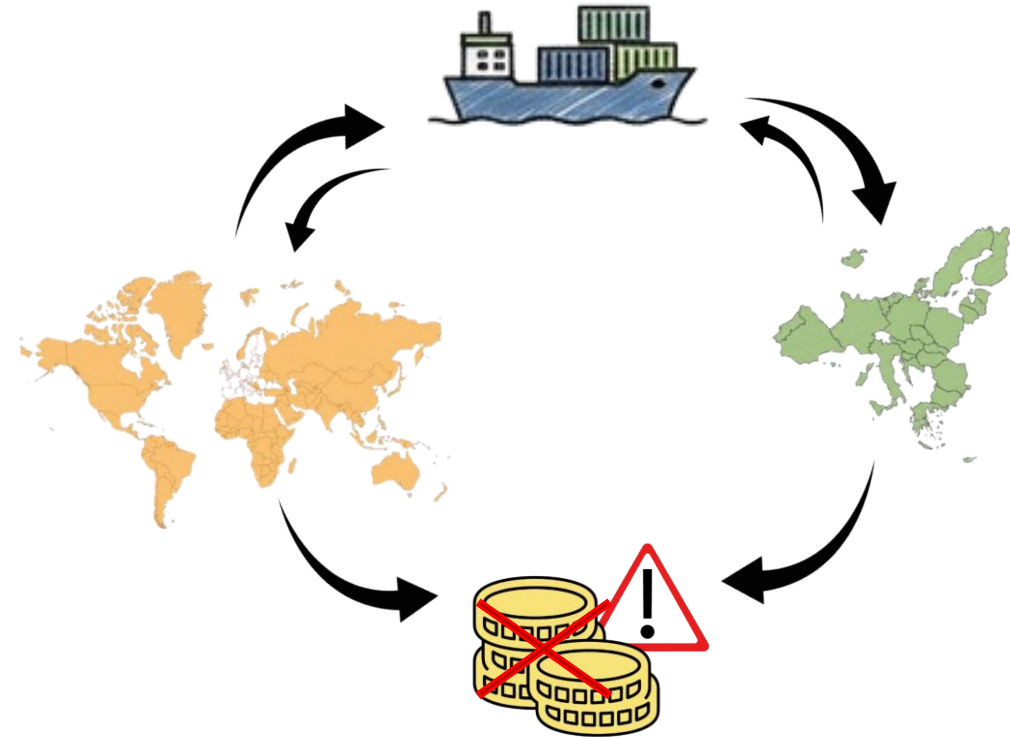


Introduzione: cosa si intende per misure commerciali?

Le misure commerciali

Le misure commerciali sono strumenti di regolamentazione **non tariffaria** applicati alle merci in entrata o in uscita dai confini doganali per **controllare i flussi commerciali** e **proteggere interessi**:

- strategici;
- sanitari;
- economici;
- sicurezza di uno Stato



La competenza esclusiva dell'Unione europea

L'Unione europea detiene la **competenza esclusiva** in materie di politica commerciale comune (PCC) e, pertanto, nell'introduzione di regole e misure relative agli scambi con i Paesi terzi

Per competenza esclusiva si intende che, in tale ambito, **solo l'UE è legittimata** ad adottare atti legislativi e misure di politica commerciale internazionale

Gli **Stati membri** hanno **trasferito** all'Unione le **proprie competenze** in materia e, di conseguenza, **non** possono adottare **autonomamente decisioni** o misure che rientrino nell'ambito della **politica commerciale comune**

Differenza tra misure commerciali e dazi doganali



Una **definizione ampia** di fiscalità doganale ricomprende sia **tutti i tributi** che lo Stato ha il potere di esigere, in forza di una **legge**, in rapporto a **operazioni doganali** che, più in generale, gli **oneri** di **qualunque natura** imposti o comunque **connessi** con **l'importazione o l'esportazione** (art. I, Accordo GATT 1994)

A differenza dei dazi doganali, le misure commerciali agiscono **come vincoli amministrativi o quantitativi** sul commercio internazionale
Nascono per **vietare, limitare o regolare i flussi** fisici delle **merci**

Tipologie di misure commerciali

Le principali categorie includono:

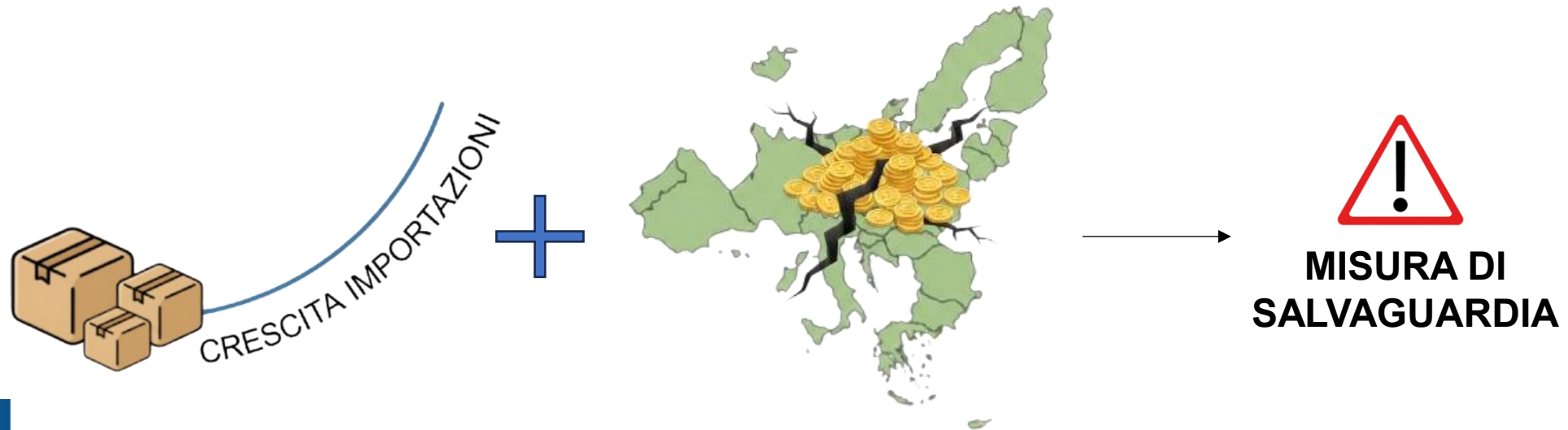
- **misure di salvaguardia:** come restrizioni quantitative e quote, ossia limiti massimi di quantità o di valore di determinate merci che possono essere importate o esportate;
- **misure di difesa commerciale:** strumenti contro pratiche sleali di mercato, come i dazi antidumping e i dazi compensativi;
- **licenze e autorizzazioni:** documenti obbligatori rilasciati dalle autorità competenti che permettono lo sdoganamento di specifici beni;
 - **divieti ed embarghi:** sospensioni totali o parziali dell'importazione o dell'esportazione di merci da o verso specifici Paesi o per particolari categorie di prodotti;
- **controlli di conformità e sicurezza:** norme sanitarie, fitosanitarie, ambientali o relative alla tutela del consumatore e dei beni culturali o di prodotti a duplice uso

TARIFFS

Misure di salvaguardia

Funzione delle misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia rappresentano uno **strumento di emergenza**, finalizzato a **preservare** un determinato settore industriale **da una crescita** delle **importazioni** di prodotti che creano, o possono creare, **danni all'industria nazionale** (o europea)



Utilizzo delle misure di salvaguardia

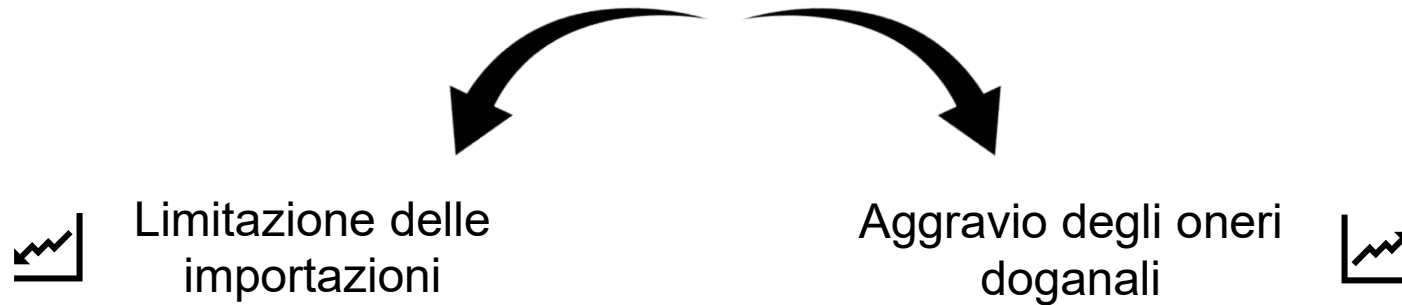
Le misure di salvaguardia sono disciplinate a livello internazionale in ambito WTO e, nell'esperienza concreta, fino a oggi sono state utilizzate in **misura inferiore** rispetto ad altri strumenti

	Totale misure 1995 - 2025
Misura di salvaguardia	230
Dazi antidumping	2778
Misure antisovvenzione	470

Fonte dei dati: Report WTO

Come funzionano le misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia possono consistere in:



Il WTO ne circoscrive l'istituzione al ricorrere di **specifici presupposti**, a seguito di una **procedura ad hoc** e, in ogni caso, come strumenti di natura straordinaria, limitati a uno **specifico prodotto** e per una **durata temporanea**

Regole WTO

Il Paese che intende istituire una misura di questo tipo è tenuto a svolgere **un'inchiesta**, tramite le proprie **autorità competenti**, secondo **procedure** precedentemente **definite** e rese **pubbliche** agli altri Paesi membri **WTO**



Dall'inchiesta deve emergere un **“grave pregiudizio”** imminente o, quanto meno, la **“minaccia di grave pregiudizio”**, con ciò intendendosi **“un danno generale significativo alla posizione di un'industria nazionale”**

L'art. 5 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia prevede una serie di **limiti**



Per i **dazi addizionali**:
possono essere adottati solo nella misura necessaria a impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento



Per una **restrizione quantitativa**:
la misura non può ridurre l'ammontare delle importazioni al di sotto della media di quelle effettuate negli ultimi tre anni di riferimento, per i quali sono disponibili dati statistici

Gli aspetti principali



Presupposto fondamentale per l'applicazione delle misure di salvaguardia è il **nesso di causalità** tra **l'incremento delle importazioni** del prodotto interessato e la **presenza** (o la minaccia) di un **grave pregiudizio** per l'industria **nazionale** (o europea)



Le misure di salvaguardia possono durare solo per il **periodo necessario** a impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e, comunque, **non possono protrarsi per più di quattro anni**

La durata delle misure di salvaguardia **provvisorie non può superare i duecento giorni**



Il potere di istituire e **conservare** una misura di salvaguardia ha natura eccezionale
L'Accordo sulle misure di salvaguardia del **WTO** ha previsto specifici obblighi di notifica e l'istituzione del **Comitato per le misure di salvaguardia**

Le regole europee

Articolo 2, Regolamento UE, 11 marzo 2015, n. 478

- 1** Quando l'**evoluzione** delle **importazioni** può rendere **necessario** il ricorso a **misure** di vigilanza o di salvaguardia, gli **Stati membri** ne **informano** la **Commissione**
- 2** L'informazione deve comprendere gli **elementi** di prova **disponibili**, determinati in base ai **criteri** stabiliti all'**articolo 9**
- 3** La **Commissione** trasmette immediatamente tale **informazione a tutti gli Stati membri**

Su tale presupposto, l'evoluzione delle importazioni può giustificare il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, promosse dalla Commissione dell'Unione europea, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri

L'avvio dell'indagine di salvaguardia

- 4** La Commissione valuta gli elementi di prova forniti (incremento importazioni; grave pregiudizio o minaccia di grave pregiudizio) → **se gli elementi sono sufficienti, la Commissione avvia l'indagine entro un mese**
- 5** La Commissione analizza l'andamento delle importazioni e il loro impatto sull'industria dell'Unione considerando alcuni fattori tra cui:



volume delle importazioni



impatto per i produttori



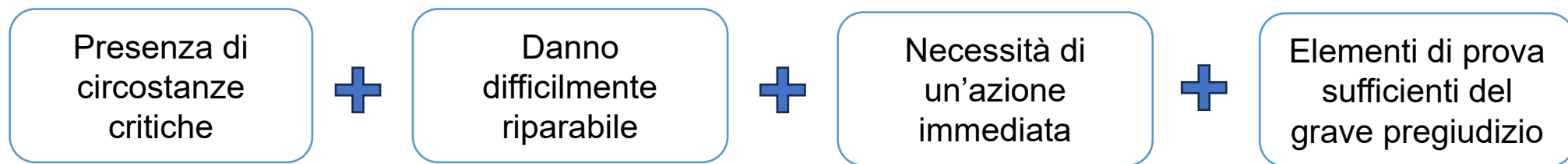
prezzo delle importazioni



fattori diversi

Misure di salvaguardia provvisorie

In caso di **urgenza**, durante l'indagine di salvaguardia
→ **misura di salvaguardia provvisoria**



L'intervento provvisorio deve assumere esclusivamente la forma di un **aumento dei dazi** doganali

Se l'inchiesta formale si conclude **senza** dimostrare un «**grave pregiudizio**» per l'industria europea, l'autorità ha l'obbligo di **rimborsare d'ufficio** tutti i maggiori dazi riscossi



Risultato di un'indagine di salvaguardia

6

Una volta conclusa, l'indagine di salvaguardia può dar luogo all'adozione di **misure restrittive** sulle **importazioni** del prodotto interessato, quali **restrizioni quantitative** applicabili alle merci provenienti da Paesi terzi

Tali misure possono consistere, in particolare, nell'introduzione di:

Contingenti
tariffari

Contingenti di
importazione

Sistemi di
sorveglianza
fondati su
licenze di
importazione

Caso pratico: le misure di salvaguardia sulle ferroleghe

Il **18 novembre 2025**, la Commissione europea ha imposto **misure di salvaguardia definitive** sulle importazioni di **ferro-manganese, ferro-silicio, ferro-silico-manganese** per proteggere l'industria delle ferroleghe dell'UE

Tale misura trae esito da un'indagine iniziata nel **dicembre 2024** sui **danni** causati dall'**aumento delle importazioni** nel settore della metallurgia, cresciute del **17%** tra il **2019** e il **2024**, facendo **scendere la quota di mercato** dei produttori dell'UE **dal 38% al 24%**



Caso pratico: le misure di salvaguardia sulle ferroleghhe



**Prezzo > soglia
stabilita**

→ esenzione da dazi



**Prezzo < soglia
stabilita**

→ applicazione dei dazi

Le misure definitive imposte consistono in **contingenti tariffari** (TRQs, *Tariff rate quotas*) **specifici per Paese** e per tipo di **ferrolegha**, che **limitano il volume** delle **importazioni** che entrano nell'UE in esenzione da dazi

La misura manterrà il meccanismo dei dazi antisovvenzioni già esistenti e richiederà agli **importatori** di indicare il **Paese di fusione e colata** per impedire pratiche elusive

Tali misure saranno in vigore per un periodo di **tre anni**, con **scadenza il 17 novembre 2028**

Caso pratico: le misure di salvaguardia sull'acciaio



Nel marzo 2002, il presidente George W. Bush impose, ai sensi della Section 201 del Trade Act del 1974, misure di salvaguardia sulle importazioni di numerosi **prodotti siderurgici** lamentando un grave pregiudizio all'industria statunitense e sovraccapacità produttiva mondiale

Le misure prevedevano soprattutto **dazi aggiuntivi**, fino al **30%**, e un **contingente tariffario** (TRQ) per i semilavorati piani

L'UE considerò le misure americane incompatibili con le regole del WTO avviò una controversia contro gli Stati Uniti

Le **esportazioni comunitarie** di acciaio interessate valevano circa **2,407 miliardi di euro all'anno**

L'UE adottò a sua volta, nel marzo 2002, **misure provvisorie di salvaguardia** su alcune importazioni siderurgiche. Gli Stati Uniti contestarono anche queste misure davanti all'OMC

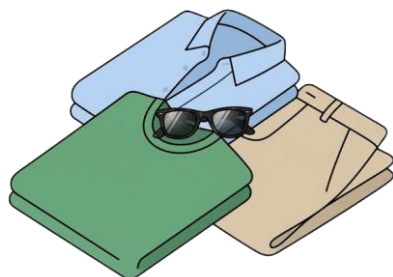


Caso pratico. le misure di salvaguardia sull'acciaio

L'UE predispose una risposta basata sulla **sospensione di concessioni commerciali**, cioè **dazi aggiuntivi fino al 100%** su determinati **prodotti** provenienti dagli **Stati Uniti**

Regolamento CEE, 13 giugno 2002, n. 1031

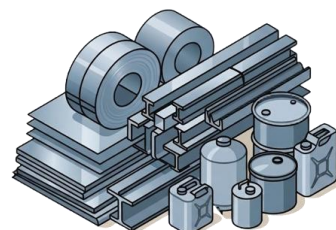
Tra i prodotti assoggettati a un dazio aggiuntivo del **100%** rientravano:



T-shirt, pantaloni,
camice, occhiali



Mele, pere, ortaggi,
riso, succhi di frutta



Prodotti laminati, barre e profilati di acciai inossidabili, serbatoi, fusti e recipienti simili in acciaio

TARIFFS

I dazi *antidumping*

Cos'è il dumping

Per **dumping** si intende l'**esportazione** di beni a un **prezzo inferiore** rispetto a quello praticato nel **mercato interno**, indipendentemente dalle ragioni di tale politica, anche se normalmente realizzata grazie a sovvenzioni o aiuti di Stato a sostegno dell'esportazione

Per contrastare tali prassi commerciali, chiaramente scorrette rispetto ai principi di equa concorrenza internazionale, sono previste regole specifiche in ambito **WTO**, non soltanto per **riequilibrare** le situazioni lese, ma anche per **limitare** tali misure allo stretto necessario, onde evitare che siano impiegate per **illegittime finalità protezionistiche** e per **aggirare** le misure dei **dazi**, negoziate a livello internazionale



Le tipologie di *dumping*

Si possono distinguere varie tipologie di *dumping*, sostanzialmente riconducibili entro tre macro-categorie:

Dumping sporadico

Esportazione, a prezzo ridotto, di un'eccedenza di merce senza intervenire sul prezzo applicato alla medesima sul mercato interno

Strumento lecito attuativo di politiche commerciali, sempre che non rechi pregiudizio

Dumping predatorio

Il produttore vende la merce applicando provvisoriamente un prezzo inferiore, una volta eliminati i propri *competitors* dal mercato, aumenta notevolmente i prezzi

Presenta effetti distorsivi sul libero mercato

Dumping persistente

Pratica posta in essere da operatori economici che godono di un potere monopolistico, che consiste nella reiterazione della pratica sleale per lunghi periodi di tempo, in maniera continuativa e sistematica, al fine di massimizzare i profitti



Disciplina internazionale ed europea

Art. VI dell'Accordo GATT 1994 e *WTO Antidumping Agreement*

In generale, è riconosciuto, a ciascuno Stato membro, il diritto di riscuotere, su ogni prodotto importato in *dumping*, un **dazio *antidumping***

I dazi *antidumping*, pertanto, pur rientrando nell'ampia categoria dei tributi doganali, riscossi in dipendenza dell'immissione in libera pratica di beni esteri, assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì di **tutela dei meccanismi competitivi**, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto al suo valore reale

Tali misure sono applicate alle importazioni, con l'intento specifico di equiparare il prezzo del bene estero, mediante un dazio specifico, di importo equivalente al margine di *dumping* praticato

Regolamento UE, 8 giugno 2016, n. 1036

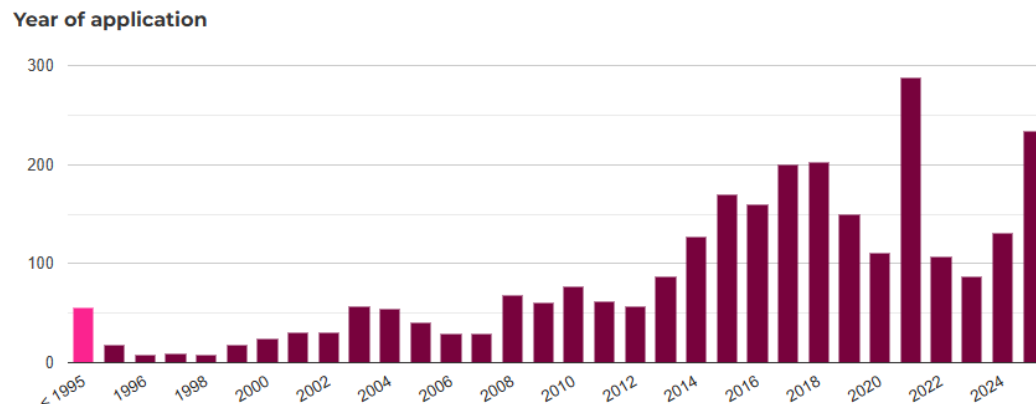


Stime attuali

A livello mondiale, dal 1995 al 2025, sono state imposte **2.778** misure *antidumping*, di cui **153** da parte dell'**Unione europea**, pari a circa il **5,5%** del totale

Nel **2025** sono state introdotte **234** misure *antidumping*, il numero più elevato dopo le **287** misure adottate nel **2021**

La maggior parte dei dazi *antidumping* sono stati imposti su articoli a base di metalli, seguiti da prodotti dell'industria chimica e della plastica



Fonte: report WTO

Condizioni per l'istituzione del dazio *antidumping*

I presupposti per istituire un dazio *antidumping*:

Margine di *dumping*:

deve essere dimostrato che i prodotti esportati dal Paese terzo sono stati introdotti a un prezzo inferiore rispetto al loro valore ordinario nel Paese di origine.

In particolare, occorre individuare il **prezzo comparabile** di un **prodotto simile**, applicato nel **Paese esportatore** nell'ambito di **scambi commerciali ordinari**

Nesso di causalità:

deve essere dimostrato il **nesso di causalità tra il *dumping* e il pregiudizio** sofferto dalle imprese del Paese

Pregiudizio per l'impresa:

il pregiudizio è accertato sulla base di **elementi oggettivi**, che tengono conto del valore delle pratiche di *dumping*, degli effetti che esse provocano sui prezzi dei prodotti simili sul mercato e, ancora, dell'influenza esercitata da siffatte importazioni sull'industria del Paese. Tale danno potrebbe **anche** essere solamente **potenziale**

Competenza europea

L'Unione europea ha una **competenza esclusiva** in materia *antidumping*, di talché gli Stati membri non hanno alcun potere di applicare, in via autonoma, una misura *antidumping*, che non sia stata previamente approvata dagli organi comunitari

Inoltre, gli obiettivi di tutela di tali dazi non devono tradursi in misure protezionistiche, idonee ad alterare gli equilibri di mercato a sfavore di un determinato Stato, pena la violazione del **principio di non discriminazione** riconosciuto in ambito WTO



Controlli di legittimità degli *antidumping* europei



L'esperienza applicativa più recente evidenzia come l'esercizio dei poteri *antidumping* da parte della Commissione europea sia sottoposto a un **controllo multilivello**, che coinvolge tanto l'ordinamento **unionale** quanto quello **multilaterale** del **WTO** e, in via mediata, i **giudici nazionali**

WTO – caso *fasteners*: censura le misure UE per carenze istruttorie e violazione del principio di non discriminazione

UE – T-301/16; T-432/12; T-122/09: richiede prove oggettive, adeguata motivazione e valutazione dell'interesse dell'Unione, attraverso il bilanciamento tra tutela dell'industria europea e altri interessi economici

Ex multis, Cass., 4 novembre 2009, n. 23381: i dazi antidumping hanno funzione riequilibratrice e non sanzionatoria, escludendo l'applicazione dei principi del diritto punitivo

Iter procedurale

1

Le **imprese comunitarie** che ritengono di essere **danneggiate dal *dumping*** praticato da un operatore extra-UE possono rivolgersi alla Commissione europea o alle autorità competenti del proprio Stato membro, le quali, sulla base di quanto disposto dal Reg. 1036/2016, intraprendono una **procedura** che può concludersi con l'introduzione di specifici dazi

La denuncia deve contenere elementi idonei a **provare l'esistenza** del ***dumping***, del **pregiudizio** e del **nesso di causalità**, oltre che la descrizione del **volume** e del **valore** della produzione comunitaria, la **descrizione** completa del **prodotto** oggetto di *dumping*, nonché specifiche **informazioni** sui **prezzi** ai quali il prodotto è venduto

2

Ricevuta la denuncia, la **Commissione europea** **esamina l'adeguatezza** delle **prove** in essa contenute e **verifica** se le stesse siano **sufficienti**, ai fini dell'apertura dell'inchiesta

A seguito dell'apertura di un'indagine *antidumping* le **importazioni** dei prodotti interessati possono essere **registrate** (art. 14, par. 5, Reg. 1036/2016), al fine di consentire la **tracciabilità** dei prodotti e la **corretta applicazione retroattiva** dei dazi

Iter procedurale

3

Avviato il procedimento, la Commissione inizia un'**inchiesta in collaborazione** con gli **Stati membri**, riguardante sia le pratiche di *dumping* che il pregiudizio, nell'ambito della quale le parti che presentano **domanda scritta**, dimostrando di essere interessate all'esito del procedimento dal quale potrebbero subire un pregiudizio, hanno diritto di essere sentite, nel **rispetto del contraddittorio** (presupposto essenziale di legittimità) → la Commissione può istituire **dazi provvisori**

- Se il dazio antidumping definitivo è **superiore** al dazio provvisorio, la **differenza non è riscossa**
- Se il dazio definitivo è **inferiore** al dazio provvisorio, il **dazio è ricalcolato**
- Se l'accertamento definitivo dà **esito negativo**, il dazio provvisorio **non è confermato**

4

All'**esito dell'istruttoria**, qualora risulti l'**esistenza** di un ***dumping*** e del connesso **pregiudizio**, e quando gli interessi dell'Unione richiedano un intervento, il Consiglio adotta un **dazio *antidumping* definitivo**

Nella prassi, il regolamento europeo che introduce un dazio *antidumping* prevede un'**aliquota "individuale" ridotta** per le aziende **esportatrici** che hanno **collaborato** all'inchiesta e un'**aliquota "generica"** applicato ai **fornitori esteri** che non sono stati coinvolti nell'indagine *antidumping*

Importo del dazio *antidumping*

Secondo il principio generale di irretroattività delle norme, i dazi *antidumping* definitivi si applicano soltanto ai prodotti **immessi in libera pratica dopo** l'entrata in **vigore** della decisione con la quale sono stati **istituiti**, anche se, al ricorrere di alcune condizioni, ne è prevista un'**applicazione retroattiva** (fino a **novanta giorni** prima della data di applicazione delle misure provvisorie a determinate condizioni), per i prodotti immessi in consumo prima dell'adozione delle misure *antidumping* (art. 10, Reg. 1036/2016)

L'importo del dazio *antidumping* **non deve superare** il **marginale di dumping accertato** e può essere **inferiore**, qualora sia **sufficiente** per **eliminare** il **pregiudizio** causato all'industria comunitaria (art. 9, par. 4, Reg. 1036/2016)

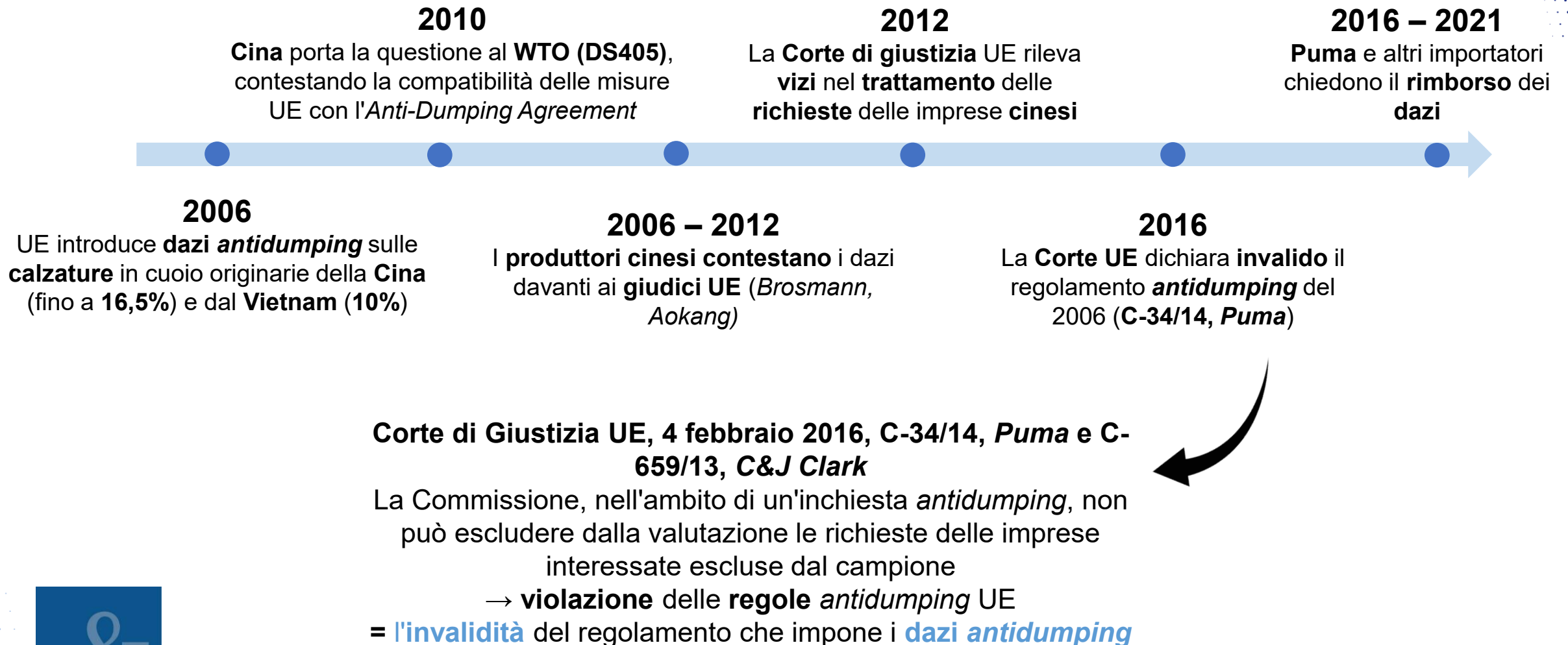
Riscossione e termini dei dazi *antidumping*

I dazi *antidumping*, provvisori o definitivi, sono **riscossi** dagli **Stati membri** secondo la **forma**, l'**aliquota** e gli altri **elementi** fissati nel **regolamento istitutivo**

Tali dazi sono, inoltre, riscossi **indipendentemente** dai **dazi doganali**, dalle **tasse** e dagli altri **oneri** normalmente imposti sulle **importazioni**

Salvo eventuali **deroghe** ed eccezioni, che possono essere deliberate nel caso persista il rischio del *dumping* o del pregiudizio, i **dazi scadono** una volta trascorsi **cinque anni** dalla data in cui sono stati **istituiti**

Caso pratico: i dazi sulle calzature cinesi



Caso pratico: l'indagine *antidumping* su ghisa da India e Turchia



Nel febbraio 2025 la Commissione europea, a seguito della denuncia di un'Associazione di 5 fonderie nord europee, ha aperto un'indagine *antidumping* (AD727) sulle importazioni di chiusini e articoli in **ghisa** da **India** e **Turchia** → possibili dazi fino al **60%** sulle importazioni

Il soggetto dell'indagine è un'**azienda italiana**, leader nel settore dei chiusini in ghisa sferoidale

L'impresa **progetta** in Italia e fa **produrre da fonderie indiane e turche** (di cui detiene stampi e certificazioni)

L'azienda sarebbe direttamente colpita dall'eventuale imposizione dei dazi in qualità di **importatrice connessa**

Caso pratico: l'indagine *antidumping* su ghisa da India e Turchia

La **difesa** della società italiana si è basata principalmente su **tre argomentazioni**

IL VALORE NORMALE COSTRUITO È GONFIATO

- materie prime **sovrastimate**,
- **costi R&S** dell'importatore **ignorati** (**59%** sul valore acquisti),
- **conversioni** valutarie **non ponderate**

L'INDUSTRIA UE È STABILE

- quota di mercato **>60%**,
- occupazione **-2%** in 4 anni,
- prezzi EXW **+24%**,
- **investimenti** in **aumento**

IL VERO RESPONSABILE È LA CRISI ENERGETICA

- (gas russo **+45%** nel 2021),
- calo dei consumi interni,
 - sovraccapacità strutturale delle fonderie europee (utilizzo impianti: **46%**)

Caso pratico: l'indagine *antidumping* su ghisa da India e Turchia



Il 16 marzo 2026 la Commissione europea adotta la decisione di esecuzione 2026/560 e, sulla base del ritiro della denuncia da parte dell'Associazione di fonderie nord europee, impone la **chiusura** del **procedimento**, non essendo emersi **elementi contrari** all'**interesse dell'Unione**

→ **nessun dazio *antidumping* è stato imposto sulle importazioni da India e Turchia di chiusini e articoli in ghisa**

TARIFFS

Misure antisovvenzione

Funzione dei dazi compensativi

Le **misure antisovvenzione** si manifestano con l'applicazione di **dazi compensativi**

Tali misure interessano le **importazioni** che usufruiscono di **aiuti** e **sovvenzioni statali** concessi dai **governi esteri** alle **proprie imprese** e si giustificano per il fatto di arrecare un **grave pregiudizio** agli **operatori comunitari**

I dazi compensativi sono giustificati da



La normativa internazionale ed europea



Art. VI Accordo GATT 1994 e *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* del WTO

La **sovvenzione**, per essere qualificata come **dannosa** per il **mercato unionale**, deve essere correlata a un **vantaggio** percepito dal **soggetto** che **esporta** verso l'Unione europea e da un **pregiudizio** per quest'ultima

Presupposto per l'imposizione di misure antisovvenzione, pertanto, è che i **benefici** derivanti dall'introduzione del **dazio** siano **superiori** ai **costi** che ne deriverebbero

Regolamento UE, 8 giugno 2016, n. 1037



Caso pratico: i dazi europei sulle auto elettriche cinesi

A partire dal **5 luglio 2024**, L'Unione europea ha introdotto **dazi compensativi provvisori** sulle auto elettriche cinesi, che **si sommano** al **dazio ordinario** del **10%**

Si tratta, pertanto, di una **misura di difesa commerciale**, finalizzata a compensare gli effetti di una **sovvenzione** considerata **ingiusta**. L'inchiesta europea, durata nove mesi, è stata avviata d'ufficio dalla Commissione, senza alcuna denuncia da parte di imprese europee, e ha coinvolto diverse aziende cinesi. I dazi provvisori, validi per **quattro mesi**, variavano in funzione del livello di sussidi ricevuti.



Codice TARIC **8703 80 10 10**

Caso pratico: i dazi sulle auto elettriche cinesi



Dazio compensativo **7,8%** -
35% a seconda della Società

Dazio ordinario del **10%**

Il governo cinese ha richiesto all'Organo di conciliazione del WTO (***Dispute Settlement Body***) di aprire **consultazioni** per verificare la **compatibilità** della misura con l'articolo VI del **GATT** 1994 e con l'*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* del **WTO**

Come **ritorsione** al dazio europeo, la **Cina** ha introdotto nuovi **dazi su prodotti europei**, come beni lattiero-caseari, carne suina e alcolici, come il brandy

Il **29 ottobre 2024** la Commissione europea ha concluso l'inchiesta antisovvenzioni, istituendo, con il **regolamento UE**, 29 ottobre 2024, n. 2754, **dazi compensativi definitivi** sulle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina per un periodo di **5 anni**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Sara Armella

armella@studioarmella.com

**Studio Legale Armella &
Associati** www.studioarmella.com

Per rimanere sempre aggiornati e
approfondire il diritto doganale

ARcom Formazione

<https://www.arcomsrl.it/>

